

Segnalazioni in Centrale dei Rischi del “debitore concordatario”. Precisazioni.

Con la presente comunicazione, anche in considerazione di quesiti posti sull’argomento, si forniscono ulteriori precisazioni in merito al trattamento segnaletico da riservare alle posizioni di rischio in essere nei confronti di debitori che abbiano formulato domanda di concordato preventivo (“concordato in bianco” o “concordato con continuità aziendale”).

Le precisazioni qui indicate integrano i chiarimenti già forniti con comunicazione del 7 febbraio 2014⁽¹⁾ il cui contenuto è di seguito brevemente richiamato.

Con la suddetta comunicazione sono stati precisati criteri segnaletici volti a non frapporte ostacoli all’eventuale risanamento dell’impresa, in considerazione dell’attenuata disponibilità d’informazioni nel periodo intercorrente tra la domanda di concordato e la conoscenza dell’evoluzione della proposta.

In particolare, è stato fatto presente che - a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo e sino a quando non sia noto l’esito della domanda - le esposizioni del debitore concordatario devono essere segnalate tra le inadempienze probabili ⁽²⁾, valorizzando in Centrale rischi la variabile di “stato del rapporto” con la qualifica “clientela con inadempienze probabili”, ovvero “clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti”.

Fanno eccezione le ipotesi in cui:

- a. ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze;
- b. l’esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda di concordato.

Tutto ciò premesso, si precisa che per elementi obiettivi nuovi devono intendersi circostanze:

- sopravvenute rispetto alla data di deposito della domanda di concordato e la cui conoscenza sia intervenuta durante la procedura (a far data dal deposito della domanda sino all’omologa del concordato),
- ritenute idonee dall’intermediario segnalante a determinare l’inadempimento o l’annullamento del concordato,
- non coincidenti con il contenuto stesso della proposta concordataria,
- non connesse direttamente con l’iter procedurale previsto per il “concordato in bianco” o il “concordato con continuità aziendale (ad esempio, non è un elemento obiettivo nuovo il “differimento del termine” concesso dal giudice al debitore per la definizione della proposta),
- non dipendenti dalle valutazioni effettuate da altri intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi,

⁽¹⁾ Cfr. Bollettino di Vigilanza, n. 2/2014.

⁽²⁾ Come previsto dalla nota A. C. n. 58426 del 21.01.2015 – a partire dalla rilevazione dei rischi di gennaio 2015 – la qualifica “clientela incagliata” non forma più oggetto di segnalazione. Viene, invece, rilevata la qualifica di “clientela con inadempienze probabili”. Per la definizione di “inadempienze probabili” si rinvia alle istruzioni segnaletiche fornite per le segnalazioni statistiche di vigilanza (ad esempio, per le banche cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, Avvertenze Generali).

- non legate a iniziative finalizzate a rafforzare le probabilità di risanamento o comunque il buon esito del concordato.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientrano tra gli elementi obiettivi nuovi l'asserita inadeguatezza della percentuale di soddisfo oggetto della proposta concordataria, l'inadempimento preesistente alla domanda (ovvero protrattosi in pendenza dell'iter di omologa), la richiesta del debitore di "nuova finanza", la dismissione di una parte del patrimonio aziendale dell'impresa concordataria, l'appostazione a sofferenza effettuata da altro intermediario, il "differimento del termine" sopra citato.

Viceversa rientrano tra gli elementi obiettivi nuovi la dolosa alterazione della situazione patrimoniale dell'impresa nonché la dolosa sottrazione, ovvero la dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo.

* * *

Le anzidette precisazioni si applicano anche ai fini delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio.

* * *

La presente comunicazione è emanata ai sensi degli articoli 53 e 67 e 108 del Testo unico bancario. Essa è pubblicata nella sezione "Vigilanza" del sito *web* della Banca d'Italia nonché nella normativa pertinente la sezione "Statistiche".

Roma, 10 agosto 2015